

COMUNE DI CASALROMANO

Provincia di Mantova

Verbale n. 12 del 24/10/2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2023.

Il sottoscritto, Dott. Marco Poli, in qualità di Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Casalromano, nominato per il triennio 2020/2023 con deliberazione consiliare n. 22 del 26/11/2020, esecutiva ai sensi di legge,

Richiamati:

- l'articolo 40-bis, comma 1, Dlgs 165/2001 *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti (...)"*;
- l'articolo 67, comma 1, Ccnl 21 maggio 2018 *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'articolo 31, comma 2 del Ccnl del 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c), del Ccnl del 22 gennaio 2004 (...)"*.

Dato atto che le modalità di determinazione delle risorse costituenti il Fondo risorse decentrate sono regolate dagli articoli 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;

Richiamata la seguente disciplina vincolistica in tema di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata:

- l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 (Legge Finanziaria 2007);
- l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n° 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n°34/2019 (c.d. "decreto crescita") convertito con modificazioni nella Legge n° 58/2019, il quale dispone: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per*

garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Visto il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante: *"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";*

Esaminata la proposta di costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023;

Rilevato che la quantificazione delle risorse decentrate:

- risulta conforme alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, nonché all'articolo 33 comma 2 del D.L. 34/2019.
- consente di rispettare i limiti in tema di contenimento della spesa per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006, nonché degli altri vincoli di spesa attualmente imposti dalla normativa vigente;

Esaminata in particolare la parte variabile del Fondo e ritenuta conforme alla normativa vigente;

Evidenziato la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2023 è stata correttamente stanziata nel bilancio di previsione 2023/2025;

Per tutto quanto sopraesposto, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di costituzione del Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023, con particolare riguardo alla compatibilità ai vincoli di spesa attualmente in vigore ed alla correttezza sostanziale degli atti assunti.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria

Dott. Marco Poli

